

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3943 del 03/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attivita' di essiccazione, stoccaggio e lavorazione di cereali, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2022-5740 del 09.11.2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4076 del 02/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno tre AGOSTO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 21873/2023/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **essiccazione, stoccaggio e lavorazione (pre-pulitura, pulitura, schiacciatura) di cereali**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2022-5740 del 09.11.2022, adottato da Arpae.

IL DIRIGENTE

VISTO che in data 14.05.2023, con PEC acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2023/91341 del 25.05.2023, è pervenuta, tramite il portale SUAPER (SUAP REGIONE EMILIA ROMAGNA), l'istanza per la modifica non sostanziale dell'attività di essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, lavorazione arachidi e confezionamento legumi, cereali e altri semi, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2022-5740 del 09.11.2022, presentata dalla Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto ubicato nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la variante proposta risulta presentata a causa della scissione aziendale, con suddivisione dello stabilimento: in particolare, alla Società B.F. Agricola S.r.l. Società Agricola, rimarrà in gestione la parte denominata "**Centro Albertini**", nel quale continueranno inalterate ad essere svolte le classiche attività di **essiccazione, stoccaggio e lavorazione (pre-pulitura, pulitura, schiacciatura) di cereali**, mentre le altre attività, autorizzate con l'atto di A.U.A. sopra citato, verranno svolte da altra Ditta;

VISTO che la Società nell'istanza presentata dichiara, in particolare, quanto segue:

- la gestione del Centro Albertini, riguarda le seguenti matrici:

- * acque reflue costituite da acque bianche convogliate nel canale poderale posto a sud della struttura e da acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici;
 - * emissioni in atmosfera delle attrezzature/impianti costituite dalle emissioni esistenti generate dai silos, essiccatori, etc.;
 - * rumore, con la conferma del rispetto dei limiti fissati dalla Classificazione Acustica del territorio del Comune;
- è prevista in sostanza “una sola riduzione amministrativa delle attività svolte”, in quanto sono invariati gli impianti e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle stesse e, di conseguenza, non sono modificati in alcun modo le emissioni in atmosfera, gli scarichi e l’impatto acustico, così come già approvato in precedenza;
- dalle attività svolte presso il “Centro Albertini”, continuano invariate ad essere generate le emissioni in atmosfera esistenti E1, E2a, E2b, E3a, E3b, E5, E6, E8a-b, E9a-r, E10a-f, E11a-b, E12g-n, E13a-b, E20, E24;
- dalle attività svolte presso Il “Centro Albertini”, sono generate Acque Reflue Domestiche dai due servizi igienici presenti all’interno dello stabilimento, inviate a sistemi di fitodepurazione esistenti.
- Le Acque Bianche costituite dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, sono raccolte dalla rete fognaria interna esistente per essere convogliate nel canale poderale posto a sud della struttura, per raggiungere successivamente la Canaletta “Le Venezie”, secondo il regime idraulico approvato in precedenza dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Non sono previste modifiche tecniche/tecnologiche che comportino modifiche agli impianti/operazioni svolte e di conseguenza sono confermate le caratteristiche delle acque meteoriche esistenti;
- in relazione alle attività svolte presso Il Centro Albertini si conferma il rispetto dei limiti di emissione/immissione e a tale fine si allega specifica dichiarazione;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23, del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2022-5740 del 09.11.2022;

RICHIAMATA l'autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2022-5740 del 09.11.2022, adottata da Arpae per la Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, inerenti l'esercizio della parte di attività in oggetto, che vengono riportate integralmente nel presente atto;

CONSIDERATO che dalle precedenti istruttorie risulta, in particolare, quanto segue:

- * che l'insediamento è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura (dichiarazione del C.A.D.F. S.p.A., Prot. n. 2015/0028263 del 03.12.2015);
- * che gli scarichi presenti, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali e di dilavamento di aree adibite esclusivamente a parcheggio ed al transito di automezzi, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs 152/06 e il relativo scarico indiretto nella canaletta "Le Venezie" è escluso dal regime autorizzativo del suddetto D.Lgs 152/06;
- * **che per la matrice scarichi di reflui domestici, il sistema di fitodepurazione progettato, non prevedendo uno scarico, è da considerarsi escluso da autorizzazione;**
- * che l'emissione in atmosfera denominata 6 deriva da caldaia a metano per il riscaldamento degli uffici, da 24 kW;
- * che le emissioni in atmosfera derivanti dai silos di stoccaggio denominate 8a-8b (silos rapidi), 9a-9b-9c-9d-9e-9f-9g-9h-9i-9l-9m-9n-9o-9p-9q-9r (silos granaglie), 10a-10b-10c-10d-10e-10f (silos granaglie), 11a-11b (silos granaglie), 12g-12h-12i-12l-12m-12n (silos granaglie), 13a-13b (silos granaglie) sono state valutate come poco significative e non risultano campionabili per la tipologia di emissione e per la configurazione dell'impianto;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/114362 del 30.06.2023, riguardante correzione del cartiglio della planimetria Tavola 2 e correzione di alcune altezze dei camini nel quadro riassuntivo delle emissioni;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2022-5740 del 09.11.2022, che consiste nel solo adeguamento delle prescrizioni, in quanto da riferire alla sola parte di stabilimento che resta in capo alla Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA e denominato "Centro Albertini";

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Generale dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e la D.D.G. n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni, con decorrenza 01.01.2023;

- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla Delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22.12.2022;

DATO ATTO che la responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali" e che la stessa dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

D I S P O N E

l'**AGGIORNAMENTO** dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2022-5740 del 09.11.2022, da rilasciare da parte di Arpae-Ferrara alla Ditta **B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, C.F. e P.IVA n. 02079750382, per l'esercizio dell'attività di **essiccazione, stoccaggio e lavorazione (pre-pulitura, pulitura, schiacciatura) di cereali**, svolta presso il "**Centro Albertini**" ubicato nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi n. 9-11-13, **come di seguito indicato**.

1. La planimetria allegata all'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5740/2022, come Allegato "B" è sostituita da quella allegata al presente atto come Allegato "A", denominata Tav. 2 "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e l'Allegato "C" alla stessa Autorizzazione viene sostituito con l'Allegato "B" al presente atto;
2. La tabella di cui al punto 1. dell'atto n. 5740/2022, riguardante i titoli abilitativi ambientali interessati, viene INTEGRALMENTE SOSTITUITA dalla seguente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

3. Le prescrizioni dei Paragrafi B) e C) di cui al punto 2. dell'atto n. 5740/2022, vengono INTEGRALMENTE SOSTITUITE da quelle sotto riportate:

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le **emissioni autorizzate** con il presente atto, sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - Tav. 2 "EMISSIONI IN ATMOSFERA"** e denominate **1, 2a, 2b, 3a, 3b, 5, 20 e 24;**
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	1 Essiccatoio 1	2a Essiccatoio 2	2b Essiccatoio 2
Portata (Nm ³ /h)	43.000	50.000	50.000

Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	16,00	26,00	26,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella

EMISSIONI	3a ESSICCATOIO 3	3b ESSICCATOIO 3
Portata (Nm ³ /h)	50.000	50.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	26,00	26,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella

EMISSIONI	5 BATTERIA FILTRANTE Essiccatoio	20 BATTERIA FILTRANTE Essiccatoio	24 BATTERIA FILTRANTE Schiacciatrice
Portata (Nm ³ /h)	10.000	10.000	4.000
Durata (h/giorno)	24	24	16

Altezza minima (m)	10,00	10,00	6,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 5, 20 e 24** con **frequenza almeno annuale**.

3. **Per le eventuali emissioni diffuse** prodotte dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, devono continuare ad essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione. In particolare qualora dai silos di stoccaggio dovessero generarsi emissioni significative di polveri, la Ditta dovrà provvedere ad installare idoneo sistema di abbattimento;
4. La Ditta dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'inizio della campagna di ogni unità produttiva, con indicazione del presunto termine della stessa, al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all'Arpae di Ferrara;
5. Qualora durante l'esercizio dell'attività dovessero generarsi odori, oggetto di segnalazioni, la Ditta, previa verifica da parte di questa Agenzia, dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene, da concordarsi con Arpae;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un

range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali

prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
14. Il camino dell'emissione denominata **24** deve sfociare regolarmente di almeno 1 metro oltre la falda della copertura;
15. Devono essere adottate tutte le migliori tecnologie atte a contenere le emissioni diffuse anche durante le operazioni di pulizia, raccolta e stoccaggio delle polveri dei filtri installati.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta deve rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica per le classi di interesse;
2. Le opere, gli interventi e gli impianti devono essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata;

3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a nuova verifica di conformità alla normativa acustica.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2022-5740 del 09.11.2022**, adottato da Arpae, alla quale va unito come parte integrante, **sostituendo integralmente le prescrizioni indicate nello stesso**, e va esibito se richiesto agli organi preposti al controllo.

Il presente provvedimento, a cui dovrà essere allegata, da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 01192171701757 del 24.05.2023, è efficace a decorrere dalla data dell'avvenuta notifica al richiedente e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato tramite PEC alla Ditta **B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** e trasmesso in copia al Servizio Ambiente del Comune di Jolanda di Savoia, al C.A.D.F. S.p.A. al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e all'Azienda USL di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.